



Diritto e società

L'aborto, il diritto ed il vento della "bozza Alito" della Supreme Court sul piano interno - Editoriale

di Redazione

24 giugno 2022

L'aborto, il diritto ed il vento della "bozza Alito" della Supreme Court sul piano interno

Editoriale

Giustizia Insieme ha deciso di aprire una riflessione plurale a margine della pubblicazione non autorizzata della bozza di decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti che, qualche mese fa, è stata resa pubblica senza autorizzazione.

La c.d. bozza Alito – dal nome del giudice che ha redatto l'opinione – dalla quale sembrano emergere le linee portanti di quello che si preannunzia come un inaspettato revirement giurisprudenziale rispetto ai precedenti della stessa Corte che avevano riconosciuto il fondamento costituzionale del diritto all'aborto e la carenza di potere legislativo rispetto ad ipotesi di divieto di praticare l'aborto, al netto delle polemiche che ha suscitato e suscita negli Stati Uniti per la fuga di notizie, offre l'occasione, assai importante, di tornare su un tema tradizionalmente divisivo anche sul versante interno, pur caratterizzato da un diritto scritto e vivente ben consolidato.

I piani di riflessione da affrontare sembrano essere molteplici e plurali se si guarda al mondo degli operatori del diritto interno.

Per un verso sembra evidente l'interesse per il preannunciato *grand arrêt* che, riguardando un tema coinvolgente posizioni giuridiche di particolare valore quali i diritti del concepito e della donna ed il loro bilanciamento impone, già sul piano della comparazione, particolare attenzione.

Ed invero, l'attività di emersione dei diritti fondamentali ed il controllo di legalità in tal modo realizzato sono ormai alimentati dalla comparazione (intesa come strumento di ridefinizione semantica di istituti per effetto dell'apertura del sistema interno al diritto internazionale e sovranazionale) che, in apparenza non codificata, è desumibile dall'apertura della Costituzione – artt. 2, 3, 10, 11, 117, comma 1, Cost. – alle fonti sovranazionali. Tale cornice, in definitiva impone al giudice costituzionale il canone dell'interpretazione secondo tali fonti ma, a cascata, si ripercuote sull'interpretazione delle leggi che sono attuazione dei principi costituzionali da parte del giudice comune. D'altra parte, l'apertura al piano della comparazione data dallo stesso riferimento all'interpretazione sistematica contemplata dall'art. 12 disp. preleggi c.c. costituisce dato ineludibile tanto sul piano interno, per quanto detto, che su quello sovranazionale.

In definitiva, pochi dubitano ormai dell'efficacia e della rilevanza di siffatto metodo, soprattutto laddove si discuta di diritti fondamentali, capace di produrre un moto circolare fecondo quando la stessa traccia quasi inconsapevolmente una strada di comunanza di tutela dei diritti fondamentali.

Proprio sul piano interno e rispetto a temi eticamente sensibili la sentenza Englaro della Cassazione ha confermato come il ricorso al metodo comparatistico costituisca in modo ormai stabile elemento indefettibile per applicare, interpretare, adattare o completare il diritto nazionale, specialmente quando quel diritto è obsoleto, poco chiaro, contraddittorio o addirittura carente.

Ora, la pronunzia della Corte Suprema anticipata dalla bozza Alito non potrà che inserirsi in questo circuito, pur provenendo da un'esperienza nella quale spesso la comparazione è stata fortemente osteggiata e senza che possa o debba comunque essere tralasciata la necessità di un uso accorto della comparazione, su tali questioni apparendo utile il rinvio alle riflessioni di Guido Calabresi sulle pagine di questa Rivista- cfr. [Un'intervista impossibile a Guido Calabresi](#), di R. Conti -

In questo contesto il prannunziato *overruling* giurisprudenziale della Corte Suprema rispetto ai precedenti che avevano codificato il diritto all'aborto come inserito nella Costituzione americana – cfr., in particolare, il caso *Roe c. Wade* e *Planned Parenthood c. Casey* – ma ancora più a monte come il tema del ruolo della giustizia costituzionale rispetto all'attività interpretativa della

Costituzione ed al ruolo del decisore giudice rispetto ai compiti riservati al legislatore, costituzionale e non, costituiscono nodi gordiani ben presenti sul piano interno ed oggi messi al centro di analisi che segnano una contrapposizione, tanto latente quanto insanata, fra diversi sentire a proposito del ruolo e della funzione della Costituzione, della giurisdizione, dell'interpretazione dei diritti fondamentali e della legittimità e legittimazione verso operazioni di bilanciamento.

A ragionare insieme su questi ed altri temi saranno la Professoressa Giovanna Razzano, ordinario di diritto costituzionale dell'Università La Sapienza di Roma – [**A proposito della bozza Alito, l'aborto è «una grave questione morale» e non un diritto costituzionale**](#), l'Avvocata del foro di Bologna Maria (Milli) Virgilio, pres. Assoc. GIUDiT-Giuriste d'Italia e la Professoressa Maria Rosaria Marella, ordinaria di diritto privato presso l'Università di Perugia.

Pubblichiamo di seguito il contributo della Professoressa Razzano.
